

R.G. n. 21/2022



TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

Verbale di Udienza

Dott.ssa Zenaide Crispino

Udienza del 15/06/2022 celebrata da remoto in “aula virtuale” mediante applicativo *Teams*

Per parte ricorrente è presente l'Avv. CRISTIANA SALVADORI per delega dell'Avv. PALOTTI ROBERTA.

Per parte resistente è presente l'Avv. ESTER GAMMIERI per delega dell'Avv. LONGO MARIA CONSUELO.

Dichiarano di aderire alla trattazione dell'udienza da remoto e che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né registrazioni dell'udienza.

Il Giudice

Preso atto di quanto sopra, invita i procuratori alla discussione.

L'Avv. SALVADORI si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; evidenzia che la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge durante la separazione costituisca una mera presunzione di autosufficienza mentre l'assegno sociale presuppone, al tempo della domanda, una situazione oggettiva di bisogno. Si riporta alla giurisprudenza della Cassazione e di merito indicata in ricorso.

L'Avv. GAMMIERI si riporta alla memoria ed alla giurisprudenza allegata.

Il Giudice



Stante la necessità di adottare *ex art. 429 c.p.c.* provvedimenti decisori in udienza all'esito della camera di consiglio, invita i difensori ad optare congiuntamente per un secondo collegamento per lettura del dispositivo o per la relativa esenzione dalla stessa.

I procuratori dichiarano di optare per la seconda ipotesi.

Il Giudice

Invita i procuratori delle parti a pronunciarsi sulla partecipazione all'udienza e sull'effettivo rispetto del contraddittorio.

I procuratori delle parti dichiarano congiuntamente di aver effettivamente partecipato all'udienza celebrata da remoto in aula virtuale; attestano che lo svolgimento dell'udienza mediante *Teams* è avvenuta regolarmente e nel rispetto del contraddittorio.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento.

Letti gli atti, udita la discussione, all'esito della camera di consiglio, assenti i difensori, decide la causa *ex art. 429 c.p.c.*

Monza, 15/06/2022

Il Giudice

Dott.ssa Z. Crispino





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

in persona del Giudice

Dott.ssa Zenaide Crispino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 21/2022 Lavoro** vertente

tra

ANNA STATARI, (STTNNA54M41F839J), rappresentata e difesa dall'Avv. PALOTTI ROBERTA, presso cui è elettivamente domiciliata come in atti;

-RICORRENTE-

e

I.N.P.S., (80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO MARIA CONSUELO, elettivamente domiciliato come in atti.

-RESISTENTE-

Avente ad oggetto: assegno sociale.



Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 10.1.2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Inps chiedendo accertarsi la sussistenza del diritto all'assegno sociale, come da domanda del 2.7.2021 rigettata dall'Istituto, e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere la prestazione invocata.

Spese vinte con attribuzione.

Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Inps ha evidenziato l'infondatezza della pretesa attorea, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, stante la relativa natura documentale, all'esito della discussione -condotta da remoto-, assenti i difensori, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c..

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

I.N.P.S. ha rigettato in sede amministrativa la domanda di pagamento dell'assegno sociale inoltrata dalla ricorrente il 2.7.2021, avendo la medesima rinunciato all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge al tempo della separazione (18.6.1983), seguita dal divorzio nel 1988 (con sentenza n. 636/1988; cfr. docc. 5 e 6 ric.).

Per le seguenti ragioni, la domanda va invece accolta.

In linea generale, l'assegno sociale è disciplinato dall'articolo 3 comma 6 della legge 335/1995, secondo cui *“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla*



sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

L'erogazione dell'assegno sociale è pertanto subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 1. il superamento dei 65 anni; 2. la cittadinanza italiana e la residenza in Italia; 3. la non titolarità di redditi minimi (fissati ed aggiornati per legge).

Tanto premesso, si ritiene di aderire, anche in ragione del relativo ruolo nomofilattico, all'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte, secondo cui “l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). 8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi



natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa l. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. 10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato; ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. 11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato" (cfr. Cass. ord. 14513/2020).

In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva come l'assegno sociale, in quanto misura di natura spiccatamente assistenziale, debba essere riconosciuto al cittadino in stato di bisogno, oggettivo ed attuale ovvero sussistente al tempo della domanda, senza che, all'opposto, possano assumere rilievo, quali indici presuntivi di



autosufficienza economica, redditi meramente potenziali onde evitare di introdurre in via interpretativa requisiti restrittivi del diritto, non espressamente previsti dal Legislatore e distonici rispetto alla *ratio* assistenziale della prestazione.

INPS, nel rigettare la domanda dell'odierna ricorrente, ha valorizzato il carattere sussidiario dell'assegno sociale rispetto a qualsiasi altra forma di sostentamento alla luce di un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato in sede di merito (cfr., *ex multis*, C.d.a. Milano 1/2019 e 219/2018, in atti) ma che, come anticipato, risulta allo stato superato dai suesposti arresti nomofilattici.

A tanto si aggiunga, inoltre, che, nel caso di specie, il decorso di ben oltre trent'anni dalla separazione coniugale (1983) alla richiesta amministrativa (2021) ed al presente giudizio (2022), durante il quale la ricorrente non ha richiesto modifiche degli accordi economici raggiunti al tempo, vale a stemperare il vincolo soggettivo (fondato sull'*affectio coniugalis* sussistito sino alla separazione) che la giurisprudenza ha valorizzato al fine di escludere che il coniuge rinunciante in sede di separazione al mantenimento da parte dell'altro potesse attingere la collettività; a tale stregua, il dovere di solidarietà post-coniugale può ritenersi ormai equivalente ai doveri di solidarietà economica facenti capo alla collettività ex art. 2 Cost. e sottesi alle prestazioni di natura assistenziale.

Pertanto, il diritto della ricorrente non può essere escluso né dalla rinuncia al mantenimento in sede di separazione né dalla mancata attivazione in via giudiziale della stessa ai fini della modifica degli accordi, a distanza di quasi quarant'anni dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma va subordinato alla sussistenza, oggettiva ed attuale, dei soli requisiti espressamente previsti dalla legge, che, in applicazione delle regole generali di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., devono essere dimostrati dal richiedente.

Nella specie, tali requisiti risultano dimostrati *per tabulas* e non contestati dall'INPS (cfr., con particolare riferimento allo stato di bisogno economico, docc. 7, 8 ed All. A parte resistente).

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione dell'esigua attività processuale compiuta e del grado di complessità della causa (risalendo l'orientamento giurisprudenziale citato al 2020), seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara il diritto di ANNA STATARI all'assegno sociale;
- 2) condanna I.N.P.S. a corrispondere ad ANNA STATARI la prestazione invocata come da domanda amministrativa del 2.7.2021, oltre accessori, come per legge;
- 3) condanna I.N.P.S. alla refusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. PALOTTI ROBERTA, dichiaratosi antistatario.

Monza, 15/06/2022

Il Giudice

Dott.ssa Z. Crispino

